CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - SUDTIROL

Ufficio resoconti consiliari Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA 16. SITZUNG

31. 7. 1974

Presidente: NICOLODI

Vicepresidente: OBERHAUSER



Indice

- a) Ratifica della deliberazione della Giunta regionale di limitare il referendum per il distacco della frazione di Foresta dal comune di Marlengo e sua aggregazione al comune di Lagundo ai solì elettori del
- ausschusses, die Volksbefragung über die Abtrennung der Fraktion Forst von der Gemeinde Marling und ihre Angliederung an die Gemeinde Algund auf die Wähler der Gemeinde Marling zu beschränken;

a) Ratifizierung des Beschlusses des Regional-

b) Disegno di legge n. 11:

Comune di Marlengo;

"Distacco della frazione di Foresta dal Comune di Marlengo e sua aggregazione al Comune di Lagundo"

pag. 3

b) Gesetzentwurf Nr. 11:

Inhaltsangabe

Abtrennung der Fraktion Forst von der Gemeinde Marling und ihre Angliederung an die Gemeinde Algund"


Seite 3

- a) Ratifica della deliberazione della Giunta regionale di limitare il referendum per il distacco della frazione di Patone dal Comune di Isera e sua aggregazione al Comune di Villa Lagarina ai soli elettori del Comune di Isera;
- a) Ratifizierung des Beschlusses des Regionalausschusses, die Volksbefragung über die Abtrennung der Fraktion Patone von der Gemeinde Isera und ihre Angliederung an die Gemeinde Villa Lagarina auf die Wähler der Gemeinde Isera zu beschränken;

b) Disegno di legge n. 10;

"Distacco della frazione di Patone dal comune di Isera e sua aggregazione al Comune di Villa Lagarina". b) Gosetzentwurf Nr. 10;

"Abtrennung der Fraktion Patone von der Gemeinde Isera und Angliederung an die Gemeinde Villa Lagarina"



Ore 17.15

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 26.7. 1974.

TANAS (Segretario questore - P.S.D.I.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Sono assenti giustificati per malattia i conss. Manica, Lorenzi Guido e Vaja; per impegni i conss. Stecher ed Erschbaumer.

Proseguiamo con la trattazione dell'ordine del giorno, al punto 9), rimasto in sospeso nell'ultima seduta:

- a) Ratifica della deliberazione della Giunta regionale di li mitare il referendum per il distacco della frazione di Foresta dal Comune di Marlen go e sua aggregazione al Comune di Lagundo ai soli elettori del Comune di Marlengo;
- b) Disegno di legge n. 11: "Distacco della frazione di Foresta dal Comune di Marlengo e sua aggregazione al Comune di Lagundo".

Per la ratifica della deliberazione della Giunta regionale, n. 535 del 9 maggio 1974, a norma del 2º comma dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, occorre la maggioranza favorevole dei 3/4 dei consiglie ri assegnati alla Regione, cioè almeno 53 voti favorevoli. Chi chiede la parola sulla deli bera?

Se nessuno chiede la parola, met to in votazione la ratifica della delibera testè menzionata, n. 535 del 9 maggio 1974. Il testo è questo:

" Considerato che, a mente dell'art. 2 della legge regiona le 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, sull'eser cizio del referendum, la relativa consultazione può essere limi tata ai soli elettori del comune di Marlengo in quanto il Consiglio comunale di Lagundo ha spresso parere favorevole all'ag gregazione della frazione di Foresta con una maggioranza riore ai 3/4 dei consiglieri assegnati al Comune, mentre da par te del Consiglio comunale Marlengo è stato espresso parere contrario al distacco della frazione stessa".

Metto in votazione la delibera: prego alzare la mano. Esito della votazione:

Voti favorevoli richiesti 53 - Votanti 56 - 56 voti favorevoli.

La delibera è approvata.

Procediamo ora alla trattazione del <u>Disegno di legge n. 11</u>: "Distacco della frazione di Foresta dal Comune di Marlengo e sua aggregazione al Comune di Lagundo".

La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

BERTORELLE (Assessore enti loca li - D.C.): Con domanda di data 16 aprile 1973, 144 dei 192 elettori iscritti nelle liste elettorali della frazione di Foresta chiedevano il distacco della frazione stessa dal Comune di Marlengo e la sua aggrega zione a quello contermine di La gundo, inoltrando, tramite la Giunta provinciale di Bolzano, apposita domanda alla Giunta re gionale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto de gli articoli 6 e 7 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni.

Le ragioni dell'istanza contenute nella domanda vanno indi viduate in una serie di situazio ni obiettive, che stanno a dimo strare come la frazione di Fore sta gravita ed ha i suoi inte ressi preponderanti nel più vicino Comune di Lagundo che non verso Marlengo, al quale è leg<u>a</u> ta unicamente da vincoli di ordine amministrativo e circoscri zionale. Infatti, le organizzazioni economico-finanziarie (Cas sa Rurale, Cassa di Risparmio, Consorzio frutticoltori ecc.) di cui si avvale la popolazione di Foresta si trovano a Lagundo; così dicasi per le scuole ele mentari e medie; la frazione, inoltre, appartiene alla parocchia di Lagundo; dove è pure si tuato il cimitero. L'ambulatorio medico e l'ufficio postale, cui accedono i censiti della frazio ne, sono quelli di Lagundo. Tale situazione di fatto trova con ferma, altresì nella relazione illustrativa del piano regolatore del Comune di Marlengo, nella quale si riconosce che i legami fra tale Comune e Foresta sono assai tenui e che la frazione gravita essenzialmente verso Lagundo e Merano.

In data 30 aprile 1973, con deliberazione n. 18, il Consiglio comunale di Lagundo esprimeva con voto unanime (20 consiglieri sui 20 assegnati) parere favorevole all'aggregazione di Foresta, men tre quello di Marlengo, con propria deliberazione n. 37 del 31 agosto 1973, si dichiarava contrario, con 10 voti sui 15 consiglieri assegnati, al distacco della frazione.

La Giunta provinciale di Bolzano, con deliberazione 24 set tembre 1973, n. 28043/n.spec.
4374, esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda degli elettori di Foresta, ri
tenendo valide le motivazioni
contenute nella domanda stessa e
in considerazione anche che il
Comune di Marlengo, in conseguen
za del distacco della frazione,
non verrà a trovarsi nell'impossibilità di provvedere alle proprie esigenze.

Ricevuti i relativi atti, la Giunta regionale, dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione territoriale alla prescritta vidimazione dell'Ufficio del genio civile di Bolzano, ne in viava copia ai due Comuni inte ressati, affinche provvedessero alla pubblicazione ai rispettivi albi pretori per il tempo pre

scritto dall'art. 47 del regolamento di esecuzione della L.C.P., di cui al R.D. 12 febbraio 1911, n. 297. A pubblicazione avvenuta e sen za che da parte di alcuno, dei

A pubblicazione avvenuta e sen za che da parte di alcuno dei censiti di Marlengo e di Lagun do fosse stata inoltrata opposizione, la Giunta regionale, con propria deliberazione del 9 maggio 1974, n. 535, ordinava l'indizione del referendum limitato ai soli elettori del Comune di Marlengo, in quanto, a mente del secondo comma dell' art. 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, avendo Consiglio comunale di Lagundo espresso parere favorevole alla aggregazione di Foresta con una maggioranza superiore ai 3/4 dei consiglieri assegnati al Comune, poteva prescindersi dalla consultazione popolare fra gli elettori del Comune stesso.

La formula sottoposta alla votazione degli elettori di Marlengo è stata la seguente: "E' d'accordo l'elettore che la frazione di Foresta venga distaccata dal Comune di Marlengo ed aggregata al Comune di Lagundo?".

La consultazione popolare si è svolta con regolarità il giorno 16 giugno 1974, con una sezione elettorale distinta per Foresta, ed ha dato i seguenti risultati:

* & The de bigrone e	0,74	1	0,73	0,58
	2,22 97,04	25,00	6, 13 93, 14	80,76
IS %	2,22	75,00 25,00	6, 13	18,56 80,76
Astenuti	40,39	6,25	48,99	39,05
Nalle Bianche Votanti Astenti & Votanti & Astenuti % SI % NO	59,61	93,75	51,01	60,95
Astembi	275	12	266	553
Votanti	406	180	277	853
Bianche	m	ı	N	5
រោច	i	ı	I	- 169
OM.	394	45	258	697
SI	σ	135	11	161
Iscritti	581	192 135	543	1.416
Sezione Iscritti	Varlengo 581	Foresta	Marlengo 543	Totali 1.416 161

A mente dell'art. 31 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, la consultazione elettorale è da ritenersi valida, avendo registrato un'affluenza comples siva pari al 60,95%, mentre nel la frazione interessata tale in dice ha raggiunto il 93,75%. In essa frazione, inoltre, il 75% degli elettori si è espresso a favore del distacco, mentre nel restante territorio del Comune di Marlengo il 95,46% ha mani festato la propria opposizione.

Considerato che la maggioran za degli elettori di Foresta ha confermato con il proprio voto la volontà di distaccarsi dal Comune di Marlengo e di aggregar si a quello di Lagundo con l'in tero territorio catastale (ha. 200.5993), ritenendo valide le motivazioni che hanno determina to tale volontà e in considerazione che al Comune di Marlengo nessuna difficoltà deriva in or dine alle proprie esigenze, la Giunta regionale ha approvato l'

allegato disegno di legge, che sottopone al Consiglio regionale per la sua definitiva approvazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Vettorazzi per la lettura della relazione della I^ Commissione legislativa affari generali.

VETTORAZZI (D.C.): La Commissione ha esaminato il disegno di legge di cui sopra nella seduta del 4 luglio 1974.

Dopo l'illustrazione del provve dimento, il medesimo è stato ap

provato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astensione.

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta.
Chi chiede la parola? Nessuno.
Metto in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato all'unanimità.

Art. 1

La frazione di Foresta, con la relativa circoscrizione territoriale, è distaccata dal Comune di Marlengo ed aggregata al Comune di Lagundo.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

Art. 2

I rapporti patrimoniali ed e conomico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscri - zioni territoriali disposte con l'articolo 1 della presente leg ge, saranno regolati dalla Giun ta provinciale di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e succes sive modificazioni.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità. Chi chiede la parola per dichia razione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

56 votanti -

54 sì

2 schede bianche.

La legge è approvata. Passiamo al punto 10) dell'ordine del giorno:

- a) Ratifica della deliberazione della Giunta regionale di li mitare il referendum per il distacco della frazione di Patone dal Comune di Isera e sua aggregazione al Comune di VillaLagarina ai soli elettori del Comune di Isera;
- b) Disegno di legge n. 10: "Distacco della frazione di Patone dal comune di Isera e sua aggregazione al Comune di Villa Lagarina".

Come per l'altra votazione è ne cessaria la maggioranza favore-vole dei 3/4 dei consiglieri as segnati, ossia almeno 53 voti favorevoli.

Leggo il dispositivo della del<u>i</u> bera:

"Considerato che, a mente dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, sul l'esercizio del referendum, la relativa consultazione può esse re limitata ai soli elettori del comune di Isera in quanto il Consiglio comunale di Villa Lagarina ha espresso parere favorevole all'aggregazione di Patone con la maggioranza 3/4 dei consiglieri assegnati al Comune, mentre da parte del Consiglio comunale di Isera tale maggioranza non è stata raggiunta".

Chi chiede la parola sulla deli bera? La parola al cons. Ricci. RICCI (P.S.I.): Vorrei una precisazione, signor Presidente: sapere quando è stata presa que sta delibera della Giunta e a cosa si riferisce in particolare, cioè mi sembra debba auto rizzare il referendum limitativo alla sola frazione di Patone, in quanto nè il Consiglio comunale di Isera ha ottenuto la maggioranza qualificata richiesta, nè tanto meno il referen dum del comune di Isera è stato favorevole al proposto distacco. Ecco, gradirei sapere dal si gnor assessore alcune precisa zioni su questo punto aggiuntivo all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: La parola al cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI(P.S.I.): Vorrei dire due parole ad integrazione di quanto detto dal collega Ricci, cioè vorrei sapere a norma di quale articolo della legge la Giunta può rettificare la deliberazione. Cioè all'ordine del giorno si dice: "Ratifica della deliberazione della Giunta regio nale di limitare il referendum per il distacco della frazione di Patone dal Comune di Isera e sua aggregazione al Comune Villa Lagarina ai soli elettori del comune di Isera"; a norma di quale articolo della legge si limita il referendum, soltanto ai cittadini della frazione di Patone del comune di Isera? Perchè l'art. 2 della legge regionale 7.11.1950 n. 16 dice: "Qualora i consigli comunali dei

comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizioni con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri asse gnati al comune, il Consiglio regionale, - non la Giunta può deliberare con la maggioran za dei 3/4 dei consiglieri assegnati alla Regione, che al re ferendum partecipino soltanto gli elettori della frazione". Intanto mi risulta che non c'è stata la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati al comune di Isera e poi è il Consiglio regionale, e non la Giun ta, che delibera in questo senso. Non so se è a norma di questo articolo che si chiede questa limitazione del referendum. Tenga presente poi che il referendum è già avvenuto, quindi questa delibera avrebbe dovuto essere stata presa prima e non dopo fatto il referendum.

Vorrei queste spiegazioni prima di poter entrare nel merito.

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Non voglio certo anticipare quello che mi risponderà la Giunta, ma vedo che il Comune di Isera non ha raggiunto il quorum dei 3/4 dei componenti il Consiglio comunale, mentre il Comune di Villa Lagarina ha espresso il suo parere favorevole all'unanimità; perciò era necessario per legge che la Giunta assumesse la deli

bera in quel senso, il Consiglio deve ratificare questa delibera, presa a norma di legge.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La delibera della Giunta regionale è del 9 maggio 1974. e il Presidente l'ha letta. Dice: "Preso atto in base al com binato disposto degli artt. 6 e 7 della legge 21 ottobre 1963. sull'ordinamento dei Comuni, la maggioranza degli elettori residenti nella frazione di Patone ha chiesto il distacco dal comune di Isera e la sua aggregazione al comune di Villa Lagarina; il Consiglio comunale di Isera ha espresso parere favorevole con 8 voti su 15 consiglieri assegnati; il Consiglio di Villa Lagari na ha espresso parere favorevole con 13 su 15 assegnati", ed ecco il punto: "considerato che a men te dell'art. 2 - effettivamente, cons. Tomazzoni, fa riferimento all'art. 2 la delibera della Giun ta - della l.r. 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni. sull'esercizio del referendum, la relativa consultazione può essere limitata ai soli elettori del comune di Isera", - cioè il Comune dal quale si distacca la frazione -, "in quanto il Consiglio comunale di Villa Lagarina", - quella cioè che verrebbe beneficiata dal distacco -, "ha espresso parere favorevole all' aggregazione della frazione di Patone con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati, mentre da parte del Consiglio comunale

di Isera tale maggioranza non è stata raggiunta".

Ecco, la Giunta ha ritenuto inutile fare il referendum al Comune di Villa Lagarina, posto che 13 su 15 consiglieri avevano espresso parere favorevole, per non perdere tempo, per non far venire inutilmente alle urne questa popolazione, considerato che i rappresentanti della popolazione si erano già espres si in un modo non equivoco. E allora, in base a questo, - e questa è la prassi che è sempre stata osservata ormai da vent' anni -, in base a questo, in tutti questi casi si prescinde dal referendum in tutti e due i comuni, oltre che nella frazione, e si fa il referendum o nel la sola frazione, oppure nella frazione e nel comune dove non c'è stata una maggioranza favorevole o dove la maggioranza è stata molto modesta. In questo caso si sentirebbe Patone e Ise ra. Questo pregiudizialmente, poi sul merito possiamo parlarne in discussione della legge.

PRESIDENTE: Metto in votazione la ratifica della delibera testè letta.

Per la votazione occorrono 53 voti favorevoli.

Chi è d'accordo è pregato di al zare la mano.

Esito della votazione:

Votanti 57 -49 voti favorevoli 6 contrari 2 astenuti. (Il Presidente non ha partecipato alla votazione).

La delibera non è ratificata. Quindi non si può procedere neanche alla discussione del di segno di legge.
Con ciò abbiamo esaurito l'ordi ne del giorno.
Io colgo l'occasione per augura re a tutti i colleghi buone ferie.

La seduta è tolta e il Consi - glio sarà riconvocato a domici- lio.

(Ore 17.55).

